

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2687

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSSIELLO, LUMIA

Disposizioni in favore delle aziende agricole
danneggiate dalla siccità

Presentata il 24 aprile 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'emergenza idrica costituisce ormai da tempo argomento di discussione e di mobilitazione in molte regioni meridionali e segnatamente in Basilicata, in Puglia, in Sicilia e in Sardegna. A gennaio 2002 i volumi d'acqua disponibili negli invasi di queste regioni erano pari al 20 per cento circa della capacità di invaso a fronte del 60 per cento circa del gennaio 2001. Nel Mezzogiorno d'Italia la crisi idrica interessa, ormai, addirittura sette italiani su dieci condizionando pesantemente le possibilità di crescita delle regioni meridionali e sottolineando come il dualismo italiano, prima ancora che attraverso il reddito, possa essere misurato attraverso i servizi ed i diritti dei cittadini.

Accanto ad oggettive condizioni climatiche ed orografiche (nell'ultimo decennio le precipitazioni atmosferiche sono dimi-

nuite nel Mezzogiorno del 20 per cento circa), la ragione prima di questa situazione è individuabile in una dissennata gestione delle risorse idriche, oltre che in un utilizzo non sempre razionale delle stesse risorse da parte degli utenti finali (famiglie ed imprese). Basterà qui ricordare, ad esempio, che oltre un terzo e, in alcuni casi, fino a quasi due terzi dell'acqua immessa nelle condotte di adduzione di distribuzione delle regioni meridionali finisce per essere sprecata a causa della deplorabile situazione delle reti stesse.

In questo contesto si inserisce la delibera CIPE del 21 dicembre 2001 con la quale il Governo sostiene di aver stanziato oltre 5 miliardi di euro per interventi infrastrutturali nel settore idrico meridionale. In realtà, gli impegni contenuti nella citata delibera sono esclusivamente nominali e ad essi corrispondono non più di

200 milioni di euro di effettivi stanziamenti per l'anno in corso. I fatti confermano, in altre parole, l'assoluto disinteresse del Governo per le condizioni di vita e produttive del Mezzogiorno, pur in presenza di una emergenza che si annuncia di giorno in giorno più grave. Il carattere strutturale della crisi idrica avrebbe richiesto da tempo un complesso di interventi a breve, medio e lungo termine di cui peraltro non si intravedono nemmeno gli elementi essenziali.

In questo quadro, caratterizzato come si è detto dalla latitanza del Governo centrale e dalla inefficienza di alcune amministrazioni regionali, il settore che corre nell'immediato i rischi maggiori è certamente il settore agricolo che ha già pesantemente sperimentato negli anni recenti l'impatto di gravi fenomeni di riduzione dell'approvvigionamento idrico. Solo nel 2001 ammontano ad 1,7 miliardi di euro i danni causati all'agricoltura in termini di mancata produzione e per il 2002 l'entità dei danni è stimabile in circa 2,5 miliardi di euro;

La presente proposta di legge si propone di intervenire d'urgenza per sostenere il settore agricolo meridionale in un momento di particolare difficoltà causato dall'acuirsi dell'emergenza idrica e per apportare piccole ma significative modifiche alla legislazione vigente, intese a consentire al settore stesso di rispondere con rapidità ai problemi posti dall'emergenza stessa.

L'articolo 1 prevede, a questo fine, il rifinanziamento, per 50 milioni di euro nel triennio 2002-2004, del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge n. 590 del 1981, intestato al Ministero delle politiche agricole e forestali, le cui procedure di gestione sono disciplinate dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge n. 185 del 1992, e fanno capo alle singole regioni. Nel pieno rispetto, quindi, delle competenze legislative regionali ed ai sensi della recente riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, il provvedimento prevede un intervento finanziario aggiuntivo dello Stato finalizzato a limitare i danni per le imprese agricole ubicate nelle aree per le quali sia stato

dichiarato lo stato di emergenza idrica ed a valere dall'annata agraria 2000-2001. L'estensione temporale dell'intervento sul triennio 2002-2004 garantisce la possibilità di intervenire a sostegno di situazioni suscettibili di danno futuro a seguito della impossibilità di messa a dimora delle coltivazioni. Alle linee di intervento già previste nella legge n. 185 del 1992, e opportunamente modificate laddove necessario (fra cui: misure di limitazione del danno economico per le imprese da definire da parte delle regioni, contributi in conto capitale, prestiti di esercizio e mutui agevolati, esonero di una quota dei contributi previdenziali e assistenziali) il provvedimento aggiunge l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti dagli agricoltori ai consorzi di bonifica per la gestione dell'irrigazione. I consorzi di bonifica non sono infatti nelle condizioni obiettive per poter far fronte alle esigenze idriche locali e, quando lo sono, lo sono a condizioni onerose per le piccole e medie imprese agricole. Si prevede che, nella concessione dei benefici, costituiscano titolo preferenziale le attività tese a garantire il risparmio delle risorse idriche per uso irriguo di cui all'articolo 2.

L'articolo 2 prevede agevolazioni fiscali per i cosiddetti microlaghi e cioè per una delle modalità più rapide per garantire scorte d'acqua non potabile. La norma prevede per lo scavo di invasi fino a 2000 metri cubi di capienza, che non rappresentano un rischio geologico, un credito d'imposta secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000. Tale intervento non viene limitato alle sole imprese colpite da siccità ma, avendo carattere preventivo, viene esteso a tutte le aree caratterizzate da una piovosità più bassa rispetto alla media nazionale.

L'articolo 3 ripristina i termini di pagamento delle accise sui prodotti petroliferi, che l'articolo 8-bis del decreto-legge n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001 aveva modificato. In tale maniera, vengono create delle maggiori entrate da utilizzare per la copertura finanziaria del provvedimento (articolo 4).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Dotazione aggiuntiva del Fondo di solidarietà nazionale e nuove forme di gestione dello stesso).

1. La dotazione del conto corrente infruttifero denominato « Fondo di solidarietà nazionale », di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni, aperto presso la tesoreria centrale ed intestato al Ministero delle politiche agricole e forestali, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, per il finanziamento di interventi di sostegno delle imprese agricole danneggiate dall'eccezionale siccità verificatasi a partire dall'annata agraria 2000-2001.

2. Le procedure di gestione delle risorse aggiuntive di cui al comma 1, nonché le tipologie di intervento sono disciplinate dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni.

3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, hanno titolo agli interventi le aziende agricole, singole o associate, ricadenti nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza idrica ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che abbiano subito danni non inferiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. La dichiarazione dello stato di emergenza idrica sostituisce a tutti gli effetti la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e la conseguente dichiarazione del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 2, comma 2, della medesima legge. Nella concessione dei benefici di cui alla

presente legge, le regioni danno la precedenza alle aziende, singole o associate, che effettuano gli investimenti di cui all'articolo 2.

4. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, i contributi in conto capitale ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale sono erogabili fino ad un ammontare pari al 50 per cento del danno subito in termini di produzione lorda vendibile ed eccedente il limite del 30 per cento della produzione stessa.

5. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è aggiunta in fine la seguente lettera:

«*g-bis*) un contributo per l'annata agraria 2001-2002, nella misura massima del 90 per cento dei contributi irrigui non riscossi, a favore dei consorzi di bonifica operanti nelle aree del Mezzogiorno, qualora a causa della siccità abbiano dovuto sospendere, anche parzialmente, l'erogazione dell'acqua di irrigazione, ed abbiano conseguentemente concesso alle imprese agricole l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione. Le somme occorrenti per l'attuazione della presente lettera sono corrisposte alle regioni su presentazione di apposita rendicontazione al Ministro delle politiche agricole e forestali ».

6. In deroga all'articolo 3, comma 4, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, gli interventi sono concessi alle aziende agricole aventi diritto mediante presentazione di autocertificazione resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'ammontare del danno subito e l'ubicazione dell'azienda all'interno delle aree per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza idrica di cui al comma 3 del presente articolo.

7. In deroga all'articolo 5, commi 1 e 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è concesso l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 30 per cento alle aziende, singole o associate, condotte da coltivatori

diretti, mezzadri o coloni o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella relativa gestione previdenziale, che abbiano presentato apposita domanda all'ente impositore e relativa autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ART. 2.

(Agevolazioni per investimenti finalizzati alla raccolta delle acque).

1. Alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano, nel rispetto delle leggi vigenti, nuovi investimenti finalizzati alla realizzazione di opere di raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio dei fondi agricoli e di capienza inferiore ai 2000 metri cubi è attribuito un credito di imposta nella misura e secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

ART. 3.

(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).

1. Il comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 4. Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 16 del mese successivo. In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro

cinque giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine, non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. L'imposta è dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari ».

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede parzialmente a carico delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, e parzialmente mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26



14PDL0029990